

Comune di Montescudo

La verifica degli equilibri contabili negli enti locali

1. Aspetti generali

L'art. 193 TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Nello specifico, si tratta di verificare che gli accertamenti delle risorse iscritte nei primi tre titoli delle entrate siano sufficienti a finanziare le spese correnti e le quote di capitale per rimborso di prestiti impegnate o da impegnarsi al titolo terzo della spesa e che il finanziamento degli investimenti iscritti al titolo secondo della spesa siano effettivamente finanziati con le entrate specifiche (avanzo di gestione, mutui, prestiti, conferimenti per trasferimenti in c/capitale) che si erano ipotizzate in preventivo e che le medesime si siano effettivamente concretizzate o realizzate.

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio durante la gestione, l'attuale ordinamento finanziario e contabile, accanto alla scadenza del 30 settembre e relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevede un secondo momento di verifica che, disciplinato dal comma 8 dell'articolo 175 del Tuel, impone al Consiglio comunale di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, una variazione di assestamento generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.

L'assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. L'assestamento costituisce un bilancio di verifica della

gestione, contenente anche una previsione delle entrate e delle spese proiettate al 31 dicembre.

Per quanto riguarda le entrate, in sede di assestamento si provvederà ad iscrivere in bilancio una nuova tipologia di risorsa non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Infatti non occorre procedere a variazioni nel caso di maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti, atteso che l'ordinamento finanziario e contabile non impone per le entrate alcun limite alla loro contabilizzazione.

A differenza delle entrate, la variazione di assestamento sarà necessaria per far fronte a nuove o maggiori spese, dal momento che la previsione aggiornata del bilancio di previsione il limite invalicabile per l'assunzione degli impegni di spesa. Le nuove e/o maggiori spese troveranno copertura finanziaria nell'accertamento di nuove entrate o in una revisione degli interventi di spesa, anche se nella pratica quotidiana è alquanto difficile "sottrarre" risorse ai responsabili che pur di mantenere intatti i propri stanziamenti non esitano a determinare i cosiddetti "impegni generici" o "impegni di massima".

2. Il fondo di riserva

Nelle valutazioni da farsi in sede di verifica degli equilibri, occorre prestare particolare attenzione al fondo di riserva il cui stanziamento dovrà essere tale da garantire l'ente dal verificarsi di eventi non prevedibili che potrebbero compromettere il buon esito della gestione. Infatti dopo il 30 novembre l'amministrazione può disporre unicamente delle variazioni al piano esecutivo di gestione, entro il 15 dicembre e, dei prelevamenti dal fondo di riserva, entro il 31 dicembre.

Con il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il fondo di riserva di cassa è stato abolito in seguito all'abolizione del bilancio di cassa. Inoltre, in luogo del fondo ordinario e di quello per spese imprevedute, viene previsto un unico fondo di riserva, per il quale è mantenuto in sede di previsione il limite di importo massimo nella medesima misura del 2% delle spese correnti ed è aggiunto, però, anche un limite di importo minimo nella misura dello 0.30% delle stesse spese.

Il fondo può essere utilizzato soltanto al fine di prelevare le relative disponibilità e di stornarle su altri stanziamenti di bilancio: questa caratteristica è implicita nella natura del fondo, poiché si tratta di un accantonamento di risorse su cui non possono essere imputati atti di spesa.

Generalmente, il fondo di riserva viene utilizzato per:

- integrazione degli interventi iscritti nella parte corrente del bilancio, allorché si dimostrino insufficienti;
- finanziamento di esigenze straordinarie di spesa: maggiori o nuovi interventi da collocare in bilancio, sia di parte corrente che in conto capitale.

Il fondo è stanziato nella parte corrente del bilancio, ed in particolare costituisce oggetto di un apposito intervento iscritto tra le "funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo" e, nell'ambito di queste, tra gli stanziamenti degli "altri servizi generali".

Si tratta del servizio con codifica "0108" che prevede anche l'intervento per il "Fondo svalutazione crediti". Tale servizio si risolve in un centro solamente contabile, di imputazione transitoria di voci di spesa che non sono associabili in bilancio ai singoli servizi.

A consuntivo il "fondo di riserva" non apparirà poiché verrà stornato a favore di altri interventi, o costituirà un'economia di spesa, concorrendo alla formazione del risultato contabile di amministrazione.

3. Le competenze degli organi

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberate, come detto, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Per effetto dell'articolo 42, comma 4, TUEL le variazioni di bilancio possono essere altresì adottate, nel rispetto di determinate norme giuscontabili, anche dalla Giunta. Infatti, l'organo esecutivo può variare il bilancio di previsione e i suoi allegati soltanto in via d'urgenza e salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

L'organo competente a utilizzare il fondo di riserva è la Giunta che, ai sensi dell'art. 176 TUEL, può deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Tuttavia, l'organo esecutivo deve portare a conoscenza del Consiglio le variazioni avvenute, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

4. Il bilancio del Comune di Montescudo

Si e' provveduto ad effettuare la verifica di tutte le poste della parte entrate e della parte spesa, con particolare riferimento a:

1. entrate tributarie ed in particolar modo IMU ed Irpef: sono stati riformulati i conteggi relativi agli incassi IMU, sulla base dell' acconto versato ad aliquota ordinaria entro il 30.06.2012. Ad oggi la situazione e' la seguente:

QUOTA COMUNE		I 233.734,54		IMU F24 ANNO 2012 COD. 3912-3919	
codice	importo	N.			
3912	I 78.292,41	981	quota comue	abitazione principale e pertinenza relativa	
3913	I 2.249,00	25	quota comue	fabbricati rurali uso strumentale	
3914	I 2.277,81	176	quota comue	terreni agricoli	
3915	I 2.254,35	172	quota Stato	terreni agricoli	
3916	I 26.086,63	247	quota comue	aree edificabili	
3917	I 25.842,63	245	quota Stato	aree edificabili	
3918	I 124.828,69	1039	quota comue	altri fabbricati	
3919	I 124.748,67	1038	quota Stato	altri fabbricati	

Pertanto, si ritiene possibile prevedere un incasso complessivo pari ad Euro 665.000,00, comprensivo della "manovra" già approvata dal Comune con

l'incremento di una parte delle aliquote al 10,6 per mille, con particolare riferimento alle seconde case, escluse le attività artigianali, commerciali e la prima casa.

L'amministrazione ha istituito l'addizionale Irpef con aliquota al 4,5 per mille. Ad oggi, in considerazione dei minori incassi previsti dall'IMU e dei tagli sui trasferimenti erariali, si rende necessario incrementare ulteriormente l'aliquota all'8 per mille, variazione consentita dalla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio al 31.10.2012. Non si rendono necessari, allo stato, altri interventi sulla leva tributaria.

2. entrate da trasferimenti ed in particolare fondo di riequilibrio territoriale: sono stati pubblicati i dati, peraltro ancora provvisori, delle stime IMU e dei trasferimenti erariali sul fondo di riequilibrio territoriale come segue:

COMUNE	PROV.	POP. 2010	Dato Vecchio	Dato Nuovo	Dato Vecchio			Dato Nuovo		Differenza IMU	IMU variazione%	Dato Vecchio	Dato Nuovo
			ICI [consuntivi + monitoraggio - riproporzionato al dato ISTAT] dopo soluzione anomalie segnalate	RICOSTRUZIONE ICI DA CCC 2009 E 2010 (luglio 2012) E MONITORAGGIO ICI 2009 E 2011	Gettito IMUS abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli anni 2012 e 2013	Gettito IMUS altri immobili 2012 - quota comune	TOTALE Gettito IMUS	IMU - Totale quota comuni	Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n. 201 (1.450.000.000 euro)			Taglio aggiuntivo (1.450 milioni)	
Montescudo	RN	3.303	347.056,96	342.010,92	205.087,29	339.707,83	544.795,12	512.372,98	-32.422,13	-5,95	62.410,23	61.518,06	

Per il Comune di Montescudo risulta ancora una sopravvalutazione del gettito IMU ad aliquota di base, per cui si provvede a variare il fondo di riequilibrio territoriale con dati calcolati sulla proiezione al 31.12.2012 dell'IMU e del relativo taglio compensativo;

3. spesa corrente, con riguardo a tutte le spese di funzionamento: vengono effettuati tagli alla spesa corrente per oltre Euro 35.000,00;

4. spesa in conto capitale, con riguardo all'operazione di leasing immobiliare inerente il rifacimento dei punti di illuminazione pubblica sul territorio comunale: viene contabilizzata l'operazione di investimento di cui trattasi, prevedendo in entrata alla voce "Prestiti" ed in spesa in conto capitale l'importo di 790.815,08; gli oneri relativi ad interessi passivi rispettano il limite dell'8% calcolato sul bilancio di previsione 2012;

5. gestione dei residui, con particolare riferimento ai residui attivi ai fini della corretta applicazione dell' art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012: e' in corso un' operazione straordinaria di verifica dei residui attivi e passivi, sulla scorta di una corretta applicazione della norma citata. Ad oggi sono in corso di esame le seguenti partite che presentano aspetti di criticita':

Anno 2008 N.Acc. 341							
T 4 C. 04 R. 0573 Cap. 573 Art 0							
N.Var.	Data reg.	Oggetto	Organo	A.del.	N.del.	Tip	
	58	02/09/2012 Riaccertamento residui		0000	0	RET	
N.Acc.	341						-10.000

-10.000							
Anno 2008 N.Acc. 361							
T 4 C. 04 R. 0573 Cap. 573 Art 0							
N.Var.	Data reg.	Oggetto	Organo	A.del.	N.del.	Tip	
	59	02/09/2012 Riaccertamento residui		0000	0	RET	
N.Acc.	361						-14.000

-14.000							
Anno 2008							

-24.000							
Anno 2009 N.Acc. 349							
T 6 C. 06 R. 0000 Cap. 720 Art 0							
N.Var.	Data reg.	Oggetto	Organo	A.del.	N.del.	Tip	
	60	02/09/2012 riaccertamento residui		0000	0	RET	
N.Acc.	349						-2.500

-2.500							
Anno 2009 N.Acc. 357							
T 4 C. 04 R. 0579 Cap. 579 Art 0							
N.Var.	Data reg.	Oggetto	Organo	A.del.	N.del.	Tip	
	55	18/08/2012		0000	0	RET	
N.Acc.	357						-150.678

-150.678							
Anno 2009							

-153.178							
Anno 2010 N.Acc. 214							
T 1 C. 02 R. 0052 Cap. 52 Art 0							
N.Var.	Data reg.	Oggetto	Organo	A.del.	N.del.	Tip	
	1	16/08/2012 Riaccertamento residui	inesigibili	0000	0	RET	
N.Acc.	214						-30.765

-30.765							

L' art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012 così recita: " A decorrere dall' esercizio finanziario 2012, nelle more dell' entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell' entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell' organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità."

Si ritiene necessario, nella ratio della norma citata, pur non essendo presenti crediti con anzianita' superiore ai 5 anni, istituire un fondo svalutazione crediti che garantisca l' Ente dall' eventualita' di dover eliminare, a conclusione dell'istruttoria in corso, tutte o parte delle partite evidenziate, per un importo pari ad almeno euro 150.000,00. Detto fondo, come previsto dall' art. 193 del TUEL, in sede di salvaguardia, potra' essere finanziato anche con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, peraltro gia' indicati nel piano delle alienazioni allegato al Bilancio di Previsione 2012.

Tutto cio' premesso, si ritiene che i sopradescritti provvedimenti, in particolare l'incremento dell' Addizionale Irpef all' 8 per mille e la creazione di un congruo fondo svalutazione crediti alimentato con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari, possano garantire gli equilibri di bilancio. Si rende necessario tuttavia un continuo monitoraggio delle spese ed un ulteriore verifica in sede di assestamento di bilancio.

Montescudo, li 14.09.2012

Il Responsabile incaricato
(Dott.ssa Cinzia Farinelli)